

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO
TRA
IL CLUB ALPINO ITALIANO
E
L'ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

L'**Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito, per brevità, "**CNR-IRPI**"), con sede a Perugia, via Madonna Alta 126, codice fiscale n. 80054330586, rappresentato dal Direttore f.f., dott. Alessandro Pasuto, nominato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 187 prot. AMMCNT-CNR n. 0085932 del 02 dicembre 2019, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delega del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente con provvedimento n. 2020-283 del 24 settembre 2020.

E

Il **Club Alpino Italiano** (di seguito, per brevità, "**CAI**"), con sede a Milano, via Petrella 19, partita IVA n. 03654880156, nella persona del proprio Presidente generale, dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente

(Nel seguito singolarmente "*la Parte*" e congiuntamente "*le Parti*").

PREMESSO CHE:

- a) Il **CLUB ALPINO ITALIANO (CAI)** è un ente pubblico fondato a Torino nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella che ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, aderente ai principi Costituzionali e di Agenda 2030
- b) L'**Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche** ha caratteristiche di elevata professionalità e standard di organizzazione, dotazione tecnologica avanzata nel monitoraggio dei fenomeni di dissesto geo-idrologico in alta quota ed al suo attivo numerose attività di ricerca atte a valutare la presenza e le condizioni di stabilità di fenomeni di dissesto geo-idrologico.
- c) Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e CAI** hanno stipulato un Accordo Quadro in data 11 dicembre 2019 (Prot. CNR 0089031/2019) rinnovato con modifiche con delibera del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Cai n.7 del 20/01/2024, inteso a disciplinare i rapporti tra le Parti nell'ambito di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni di collaborazione scientifica per produrre una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente di alta montagna e delle sue variazioni clima-dipendenti, nonché degli effetti sulla salute umana, prevedendo inoltre la regolamentazione delle

modalità e forme di collaborazione attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del medesimo Accordo Quadro

RICHIAMATO:

l'Accordo Quadro approvato con delibera CC n. 7 del 20/01/2024 tra il CNR e CAI, finalizzato alla:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- la promozione di attività osservative di parametri meteorologici e climatici in ambiente alpino;
- la promozione di ricerche mediche in condizioni di fisiologia estrema;
- la promozione di politiche pubbliche riguardanti: risorse, gestione del rischio e turismo montano.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - CNR-IRPI e CAI si impegnano, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a **collaborare reciprocamente negli ambiti della ricerca avanzata per la valutazione delle condizioni di stabilità delle infrastrutture del CAI in alta quota in settori potenzialmente affetti da fenomeni di degradazione del permafrost.**

Articolo 2 - Le Parti promuoveranno, parteciperanno e/o organizzeranno, con modalità da concordarsi, in modo congiunto e coordinato, iniziative formative ed informative - promozionali e divulgative, di ricerca applicata, a livello nazionale e internazionale, sulla base degli obiettivi di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3 - Le Parti potranno sviluppare ulteriori iniziative che permettano di raggiungere gli obiettivi riportati in premessa, definendo quelle necessarie al più efficace sviluppo e applicazione in materia di studio e monitoraggio dei processi di instabilità di origine gravitativa in ambiente di alta quota ed alla creazione di un Laboratorio a cielo aperto (Grandes Jorasses e Planpincieux, in Comune di Courmayeur) per lo sviluppo di tecniche finalizzate al monitoraggio di instabilità in ambito glaciale.

Articolo 4 - Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno, con modalità da concordarsi, partecipare congiuntamente a progetti cofinanziati che prevedano il reciproco coinvolgimento, in tutto o in parte, ivi inclusi programmi di formazione e di didattica avanzata.

Articolo 5 - Nel caso di attivazione di nuove progettualità congiunte, le Parti definiranno di comune accordo la ripartizione dei compiti e dei lavori di rispettiva competenza ed i conseguenti corrispettivi, regolando il tutto con apposito accordo scritto, richiamante comunque il presente Accordo.

Articolo 6 - Successivamente alla stipula del presente Accordo verrà costituito un **Comitato misto di Gestione**, con sede presso il CAI, con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ai due Contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo;
- sottoporre ai Contraenti proposte per l'eventuale rinnovo dell'Accordo.

Il Comitato misto di Gestione è costituito da due membri, dei quali uno nominato dal CNR-IRPI e uno dalla Fondazione. Tali membri rimarranno in carica sino a che la Parte che li avrà designati non avrà provveduto alla loro sostituzione mediante comunicazione scritta.

Il Comitato misto di Gestione si riunirà per verificare l'andamento delle attività e comunque ogni qualvolta una delle Parti lo reputi necessario; a tale scopo tra le Parti sarà concordato un programma annuale.

Articolo 7 - Il presente Accordo ha la durata di **tre anni dalla data della stipula** ed è escluso il rinnovo tacito. L'Accordo potrà essere rinnovato allo scadere della durata prevista; spetterà al Comitato misto di Gestione redigere una relazione di consuntivo delle attività svolte e proporre, ai rispettivi organi decisionali, in modo esplicito i termini dell'eventuale prosecuzione dell'Accordo.

La scadenza dell'Accordo non pregiudica la regolare esecuzione degli atti e/o contratti specifici in corso.

Articolo 8 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale dei Contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo, se richiesta, apposita dichiarazione.

Le attività del presente Accordo saranno svolte presso le sedi e i locali che verranno individuati, ciascuno per la propria competenza.

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'Ente di riferimento.

Il personale che si rechi presso la sede dell'altro Contraente per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante.

Articolo 9 - I Responsabili scientifici dell'Accordo sono:

- per il CNR-IRPI, il Dott. Daniele Giordan;

- per il CAI, il Dott. Riccardo Giacomelli, Presidente della Struttura Operativa Rifugi ed Opere Alpine

Articolo 10 - Dal presente Accordo, salvo diverso accordo scritto, non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario diverso dai costi interni inerenti la gestione dell'Accordo stesso. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti.

Articolo 11 - Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Articolo 12 - Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo posta certificata, indirizzata come segue:

- I. per il CNR-IRPI: CNR IRPI: via Madonna Alta 126 - 06128 Perugia;
PEC protocollo.irpi@pec.cnr.it
- II. per il CAI: Via Petrella 19 20124 Milano
PEC cai@pec.cai.it

oppure presso il diverso indirizzo postale o indirizzo di posta certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle disposizioni del presente Articolo 12.

Articolo 13 - Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

CLUB ALPINO ITALIANO

CNR-IRPI

Il Presidente
(arch. Antonio Montani)
Documento firmato digitalmente

Il Direttore
(Ing. Tommaso Moramarco)
Documento firmato digitalmente